

Roma, 13 aprile 2022

CIRCOLARE N. 9.224  
Prot. n.95.265/I.V./ALBO

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI  
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI  
Loro indirizzi

**TRASPORTI INTERNAZIONALI - ACCESSO ALLA PROFESSIONE –  
ACCESSO AL MERCATO – Decreto MIMS n. 145 dell’8 aprile 2022 -  
Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti n.1071/2009 e  
n.1072/2009 con il regolamento n.2020/1055 in materia di accesso alla  
professione ed al mercato del trasporto su strada**

Il MIMS ha pubblicato il Decreto a firma del Capo Dipartimento n.145 dell’8 aprile 2022 – allegato – con il quale il nostro Paese ha recepito alcune modifiche contenute nel “Pacchetto mobilità UE”, in tema di accesso alla professione ed accesso al mercato (cfr. circolare n.8.428 del 1° settembre 2020).

Ricordiamo che alcune norme sull’accesso alla professione ed al mercato sono entrate in vigore il 21 febbraio 2022 (cabotaggio, ecc) mentre quelle relative all’accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali entreranno in vigore il 21 maggio 2022.

Nelle more della pubblicazione del Decreto sulla gazzetta ufficiale, di cui daremo notizia a tempo debito, riassumiamo di seguito le novità introdotte nell’ordinamento nazionale.

**Ambito di applicazione**

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con **veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton** hanno l’obbligo di iscriversi **all’Albo nazionale** delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974 n. 298), dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva **superiore a 1,5 ton**, devono rispettare il Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020 vale a dire devono soddisfare i 4 requisiti dell’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).

## **Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada**

Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al REN, l'impresa di trasporto deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori (con i primi 3 requisiti dell'accesso alla professione) e dimostrare inoltre di possedere il requisito dello stabilimento.

Le **norme dell'accesso al mercato** (art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244) non si applicano alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada **con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 ton.**

In altri termini, quindi, **decade l'obbligo del possesso delle 80 ton per l'ingresso sul mercato di una nuova impresa di autotrasporto, per cui è sufficiente anche un solo veicolo detenuto in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto con patto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro.**

Inoltre, la cessione d'azienda e del parco veicolare – pure possibili ai sensi del Codice civile - non rappresentano più una modalità obbligatoria per l'accesso al mercato.

Ciò è diretta conseguenza della modifica del Regolamento 1055/2020, che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori (e quindi più restrittive) nei propri ordinamenti. Il venir meno dell'obbligo dell'accesso al mercato con veicoli di classe Euro V, deriva dalla mancata previsione nel suddetto Regolamento di una specifica norma.

**ANITA ha chiesto al MIMS di verificare con la Commissione UE la possibilità di prevedere una classe Euro in linea con gli orientamenti europei sul green deal e sulle politiche nazionali di incentivazione al rinnovo del parco veicolare.**

## **Requisito di stabilimento**

Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme di cui al Decreto MIT 25 gennaio 2012.

Le imprese che già esercitano l'attività dovranno aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi contestualmente all'aggiornamento annuale dell'idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre 1 anno dall'entrata in vigore del decreto in commento.

Le imprese che intendono esercitare l'attività di autotrasportatore, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dimostrano il possesso del requisito mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020.

Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall'impresa e l'attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall'art.5, comma 1, lettera g) del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase - solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l'impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. E' necessaria infatti una legge per stabilire quale debba essere il criterio di proporzionalità tra veicoli/conducenti e fatturato.

Per le imprese di trasporto che effettuano **trasporti di collettame** mediante raggruppamento

di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell'autorizzazione generale rilasciata dal MISE ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

### **Requisito di onorabilità**

Il requisito dell'onorabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
- d) dall'impresa, in quanto applicabile.

Nelle more dell'approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall'articolo 6, paragrafo 2-bis, del regolamento n. 1071/2009, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.Lvo n.395/2000 per la dimostrazione del requisito dell'onorabilità.

### **Requisito di idoneità finanziaria**

Sono rimaste invariate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall'art.7 del regolamento n. 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).

La dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi (art.7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento n. 1071/2009) di seguito riportati:

- a) **9 000 EUR** per il primo veicolo a motore;
- b) **5 000 EUR** per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 ton; e
- c) **900 EUR** per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 ton.

L'importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton.

### **Requisito di idoneità professionale**

E' rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale (artt. 4 e 8 del regolamento n.

1071/2009).

In conseguenza della modifica del campo di applicazione dei citati regolamenti, le imprese che effettuano trasporto stradale di merci che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t.**, ai fini dell'ottenimento della **licenza comunitaria** per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci. Nel caso in cui il gestore sia titolare di attestato di idoneità professionale valido soltanto per il **trasporto nazionale**, può conseguire **l'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del suddetto tipo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.**

E' invece previsto un **esame semplificato (integrativo)** per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso **dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare** di cui al decreto 30 luglio 2012. L'ammissione all'esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel rinviare alla lettura del decreto in commento, informiamo che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione su GU.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -  


-